

USURA NEL MUTUO

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

L. 7.03.1996, n. 108 - Art. 644 C.P.

La normativa sull'usura, di cui alla Legge 108/1996 e all'art. 644 c.p., non individua in modo puntuale i canoni e i criteri che occorre adottare per verificare il rispetto dei dettami impartiti. Nel concreto, infatti, è stato demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare sia le soglie oltre le quali un rapporto è considerato affetto da usura, sia le modalità tecniche di rilevazione dei tassi di interesse applicati. Senza addentrarsi nella disquisizione giuridica della portata e della valenza della predetta delega affidata a Banca d'Italia o della coerenza del risultato della delega rispetto alla normativa, preso atto che, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, le istruzioni di Banca d'Italia costituiscono la base di riferimento per la verifica sull'usura, pare d'interesse indicare, in sintesi, i parametri di riferimento principali per la verifica dell'usura di un rapporto mutuo.

SCHEMA DI SINTESI

<p>PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L. 108/1996. • Art. 644 codice penale. • “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura”, emanate da Banca d'Italia in varie versioni, di cui l'ultima risalente al luglio 2016. • “Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura”. • Decreti emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di individuazione dei tassi d'interesse effettivi globali medi e dei relativi tassi soglia. 						
<p>PRINCIPALI RILIEVI ALLA METODOLOGIA DI BANCA D'ITALIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Parte della dottrina, alla quale si è conformata un orientamento giurisprudenziale minoritario, da sempre sostiene che le istruzioni di Banca d'Italia siano in contrasto con la scienza finanziaria e che non possano quindi fornire alcuna guida in tema di verifica dell'usura. • Prescindendo dalle osservazioni mosse alla Banca d'Italia in tema di conflitto di interessi, dal punto di vista tecnico la richiamata dottrina illustra formule di calcolo alternative con l'applicazione delle quali, tendenzialmente, emerge con maggior facilità e frequenza la violazione della normativa sull'usura. • Da ultimo, da un punto di vista squisitamente giuridico, parte della dottrina sostiene che l'utilizzo delle istruzioni di Banca d'Italia sia un approccio orfano dei necessari rinvii normativi. 						
<p>CATEGORIE DI OPERAZIONI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le citate istruzioni individuano 10 categorie di operazioni che rappresentano i cluster all'interno dei quali rientrano le varie tipologie di rapporto finanziario • Tendenzialmente, a ogni categoria di operazioni, corrisponde un tasso soglia distinto • L'attribuzione di un rapporto finanziario ad una specifica categoria è inoltre attività propedeutica all'individuazione della formula di calcolo da utilizzare per la rilevazione del tasso d'interesse (c.d. TEG). 						
<p>ELEMENTI DI CALCOLO</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td data-bbox="403 1449 531 1740"> <p>Formula del calcolo del tasso d'interesse nel mutuo</p> </td> <td data-bbox="539 1449 1495 1740"> <ul style="list-style-type: none"> • I mutui, i contratti di leasing e gli altri rapporti finanziari con caratteristiche tecniche analoghe, utilizzano la seguente formula per l'individuazione del TEG $\sum_{k=1}^m \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k=1}^{m'} \frac{A'_k}{(1+i)^{t'_k}}$ <ul style="list-style-type: none"> • La risoluzione di tale equazione consente l'individuazione dell'incognita “i” e quindi la rilevazione del TEG. Gli altri elementi della formula sono rappresentati, in sintesi: <ul style="list-style-type: none"> .. dalla sommatoria dei prestiti erogati (A_k) associati al momento temporale di erogazione (t_k); .. dalla sommatoria delle rate (A'_k) associate alla data di pagamento prevista (t'_k). </td> </tr> <tr> <td data-bbox="403 1751 531 1908"> <p>Oneri rilevanti</p> </td> <td data-bbox="539 1751 1495 1908"> <ul style="list-style-type: none"> • Gli oneri rilevanti ai fini del calcolo del TEG sono specificamente indicati nelle istruzioni e sono normalmente individuati in quegli oneri connessi all'erogazione del credito, fatto salvo per le imposte e le tasse che invece sono escluse dal conteggio. • Ove taluni oneri fossero ritenuti non dovuti, in quanto non pattuiti o non conformi alle previsioni di legge, il calcolo del TEG dovrà essere preceduto dall'espunzione di detti oneri. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="403 1919 531 2089"> <p>Tassi soglia</p> </td> <td data-bbox="539 1919 1495 2089"> <ul style="list-style-type: none"> • Dall'esame dei decreti ministeriali pro tempore emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze è possibile individuare i tassi effettivi globali medi (TEGM) per le singole categorie di operazioni. • Tali tassi, modificati secondo precisi criteri (maggiorati del 50% fino 31.03.2011 e, successivamente, maggiorati come indicato dal D.L. 70/2011), consentono di individuare i tassi soglia. </td> </tr> </tbody> </table>	<p>Formula del calcolo del tasso d'interesse nel mutuo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I mutui, i contratti di leasing e gli altri rapporti finanziari con caratteristiche tecniche analoghe, utilizzano la seguente formula per l'individuazione del TEG $\sum_{k=1}^m \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k=1}^{m'} \frac{A'_k}{(1+i)^{t'_k}}$ <ul style="list-style-type: none"> • La risoluzione di tale equazione consente l'individuazione dell'incognita “i” e quindi la rilevazione del TEG. Gli altri elementi della formula sono rappresentati, in sintesi: <ul style="list-style-type: none"> .. dalla sommatoria dei prestiti erogati (A_k) associati al momento temporale di erogazione (t_k); .. dalla sommatoria delle rate (A'_k) associate alla data di pagamento prevista (t'_k). 	<p>Oneri rilevanti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gli oneri rilevanti ai fini del calcolo del TEG sono specificamente indicati nelle istruzioni e sono normalmente individuati in quegli oneri connessi all'erogazione del credito, fatto salvo per le imposte e le tasse che invece sono escluse dal conteggio. • Ove taluni oneri fossero ritenuti non dovuti, in quanto non pattuiti o non conformi alle previsioni di legge, il calcolo del TEG dovrà essere preceduto dall'espunzione di detti oneri. 	<p>Tassi soglia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dall'esame dei decreti ministeriali pro tempore emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze è possibile individuare i tassi effettivi globali medi (TEGM) per le singole categorie di operazioni. • Tali tassi, modificati secondo precisi criteri (maggiorati del 50% fino 31.03.2011 e, successivamente, maggiorati come indicato dal D.L. 70/2011), consentono di individuare i tassi soglia.
<p>Formula del calcolo del tasso d'interesse nel mutuo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I mutui, i contratti di leasing e gli altri rapporti finanziari con caratteristiche tecniche analoghe, utilizzano la seguente formula per l'individuazione del TEG $\sum_{k=1}^m \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k=1}^{m'} \frac{A'_k}{(1+i)^{t'_k}}$ <ul style="list-style-type: none"> • La risoluzione di tale equazione consente l'individuazione dell'incognita “i” e quindi la rilevazione del TEG. Gli altri elementi della formula sono rappresentati, in sintesi: <ul style="list-style-type: none"> .. dalla sommatoria dei prestiti erogati (A_k) associati al momento temporale di erogazione (t_k); .. dalla sommatoria delle rate (A'_k) associate alla data di pagamento prevista (t'_k). 						
<p>Oneri rilevanti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gli oneri rilevanti ai fini del calcolo del TEG sono specificamente indicati nelle istruzioni e sono normalmente individuati in quegli oneri connessi all'erogazione del credito, fatto salvo per le imposte e le tasse che invece sono escluse dal conteggio. • Ove taluni oneri fossero ritenuti non dovuti, in quanto non pattuiti o non conformi alle previsioni di legge, il calcolo del TEG dovrà essere preceduto dall'espunzione di detti oneri. 						
<p>Tassi soglia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dall'esame dei decreti ministeriali pro tempore emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze è possibile individuare i tassi effettivi globali medi (TEGM) per le singole categorie di operazioni. • Tali tassi, modificati secondo precisi criteri (maggiorati del 50% fino 31.03.2011 e, successivamente, maggiorati come indicato dal D.L. 70/2011), consentono di individuare i tassi soglia. 						

APPROFONDIMENTI

GIURISPRUDENZA

• Sommatoria degli interessi	• La verifica del superamento del tasso soglia deve essere eseguita sia con riguardo agli interessi corrispettivi sia con riferimento agli interessi moratori, preliminarmente considerandoli distintamente e, successivamente, sommandoli, qualora sia pattuito che l'interesse moratorio venga contemplato non in sostituzione a quello corrispettivo ma in aggiunta al medesimo.	Tribunale Roma 5.01.2018
	• Il tasso degli interessi moratori non può essere sommato a quello degli interessi corrispettivi ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura.	Tribunale Velletri 19.12.2017
	• Non è possibile alcuna sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, alla luce della loro diversa funzione ontologica.	Tribunale Ravenna 12.09.2017
• Conseguenze usura tasso di mora	• Nel caso in cui si verifichi il superamento del tasso soglia con riguardo agli interessi moratori, la sanzione comporta la non debenza degli interessi, indipendentemente dal fatto che gli interessi di mora non siano stati effettivamente corrisposti.	Tribunale Benevento 25.10.2016
• Penale estinzione anticipata	• La commissione di estinzione anticipata del mutuo non rileva ai fini della verifica del superamento del tasso soglia quando tale onere è previsto nella sola ipotesi della restituzione anticipata della somma mutuata e non per qualunque forma di risoluzione.	Tribunale Bari 2.01.2018
• Ammortamento alla francese	• Il criterio di ammortamento c.d. alla francese non comporta alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi.	Tribunale Modena 29.09.2017
	• Nel mutuo alla francese non si manifesta un'illegitima pattuizione anatocistica per il solo fatto che la rata periodica è determinata con la formula di capitalizzazione composta.	Tribunale Padova 5.10.2016
	• Tale meccanismo non ha alcun effetto sulla determinazione della quota interessi, che è infatti calcolata sul debito residuo, ossia sul capitale senza anatocismo.	
• Penale di inadempimento	• La penale di inadempimento, insieme agli altri oneri riferibili all'erogazione del credito, rileva ai fini del calcolo dell'interesse di mora.	Tribunale Bari 8.10.2016
• Produzione dei DM	• Nel caso di mancata produzione dei decreti ministeriali l'attore non ottempera all'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa ai sensi del combinato disposto dell'art. 113, c. 1 c.p.c. e art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile.	Tribunale Cremona 16.01.2017